



Comune di Gessate

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1
TEL. 02/959299.1 – FAX 02/95382853

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 26-03-2019
sulla proposta n. 5 del 05-02-2019

Oggetto: TASSA SUI SERVIZI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di marzo alle ore 21:00, presso la sala consiliare del Comune, convocati – in seduta Ordinaria ed in Prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco SANCINI GIULIO ALFREDO. Partecipa il Segretario Comunale GIULIANI ENRICO MARIA.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

SANCINI GIULIO ALFREDO	P	ESPOSTI FABIANO MARIO	P
MANTEGAZZA LUCIA	P	BRAMBILLA CORRADO	P
ROMEO FRANCESCO	P	ZANELLA ROBERTA	P
CALENTI MARIANNA	P	PAPARO CIRO	P
BERETTA ARIANNA	P	LEONI EMANUELE	P
		FRANCESCO	
BONANDIN LUISA	P	VALVASSORI AMOS	P
CASPIATI ROBERTO	A		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Il Presidente, accertato il numero legale, per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 5 del 05-02-2019 indicata in oggetto.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 26-03-2019

Oggetto: TASSA SUI SERVIZI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE ANNO 2019

Relaziona il Sindaco.

Anche in questo caso non sono intervenute variazioni su quanto stabilito precedentemente.

Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto.

Consigliere Mantegazza

Crediamo che un confronto per valutare eventuali variazioni al fine di favorire, come nel caso dell'IMU, la riqualificazione o la ripopolazione del centro storico piuttosto che su alcuni servizi, sia fondamentale.

Un percorso condiviso di confronto era utile anche per aumentare la consapevolezza nei cittadini delle scelte operate e facilitare la conoscenza e l'accesso ai servizi offerti su tutto il territorio comunale.

Sindaco

Prendo atto ma voglio specificare che fino a dicembre dell'anno scorso non potevano essere applicate variazioni su queste aliquote. Questo deve essere chiaro a tutti, dopodichè prendiamo atto di quanto è stato testè ribadito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la presentazione della proposta di deliberazione n. 5 del 05-02-2019 ad oggetto: TASSA SUI SERVIZI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE ANNO 2019

a norma del vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;

UDITO il dibattito integralmente registrato e conservato agli atti;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICORDATO che l'argomento è stato esaminato dalla conferenza dei Capigruppo, così come previsto dall'art. 29, comma 1 dello Statuto Comunale;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente

servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CONSIDERATO che il comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 della legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), stabilisce che: *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*.

CONSIDERATO altresì che il comma 669 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 della legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), stabilisce che: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*.

VISTO che il comma 676 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) stabilisce che: *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”*.

CONSIDERATO che il comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 16 del 06.03.2014, stabilisce che: *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*.

CONSIDERATO che il comma 678 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 commi 14 e 54 della legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), stabilisce che: *“Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”*.

CONSIDERATO che il comma 681 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 della legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), stabilisce che: *“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo”*.

CONSIDERATO che il comma 688 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 della legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), stabilisce che: *“Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. (...omissis...). Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata*

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. (...omissis...)”.

VISTO l'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 “*Legge di stabilità 2016*”, che prevede per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

VISTA inoltre la legge 27 dicembre 2017 n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020 (Legge di bilancio 2018) ed in particolare l'art 1, comma 37, ai sensi del quale è stato esteso il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2018, con espressa esclusione per le tariffe della TARI.

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 10.03.2014 e successivamente modificato con deliberazioni n. 53 del 26/09/2014 e n. 25 del 20/07/2016.

RILEVATO che:

- il comma 683 della predetta Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati dall'ente, con l'indicazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori.

RITENUTO di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, quelli riguardanti: illuminazione pubblica, gestione patrimonio, gestione del verde pubblico, servizi cimiteriali e servizi di anagrafe e stato civile.

TENUTO CONTO della necessità di garantire gli equilibri di bilancio ed il finanziamento dei servizi riportanti nella sovrastante tabella, di confermare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote TASI:

- 0,17 per cento (1,7 per mille), per tutte le fattispecie impositive (*ad eccezione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D e dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*), posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ivi comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e le aree edificabili;

- 0,10 per cento (1 per mille), per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 0,10 per cento (1 per mille), per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

RITENUTO di stabilire, ai sensi del sopra richiamato comma 688 della Legge n. 147/2013, che il versamento del tributo TASI, avvenga in due rate, con scadenza rispettivamente il 17 giugno 2019 (in quanto il 16 giugno cade nella giornata di domenica) ed il 16 dicembre 2019, oppure, a discrezione del contribuente, in un'unica soluzione entro il 17 giugno 2019.

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”*;
- l'art.1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 31.12.2018 al 28.02.2019 e il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente differito tale termine al 31.03.2019.

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*.

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate.

ACQUISITI i pareri , resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.200, n. 267, sulla proposta di deliberazione.

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: n. 12;
- Consiglieri votanti: n. 7;
- Consiglieri astenuti: n. 5 (Consiglieri: Paparo – Mantegazza – Valvassori – Leoni - Romeo);
- Voti favorevoli: n. 7;
- Voti contrari: n. 0;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, quelli riguardanti: illuminazione pubblica, gestione patrimonio, gestione del verde pubblico, servizi cimiteriali e servizi di anagrafe e stato civile.
3. di confermare, per l'anno 2019, le tariffe deliberate nell'anno 2015 e, per effetto delle leggi finanziarie reiterate fino all'anno 2018, relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure:
 - 0,17 per cento (1,7 per mille), per tutte le fattispecie impositive (*ad eccezione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D e dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*), posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ivi comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e le aree edificabili;
 - 0,10 per cento (1 per mille), per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - 0,10 per cento (1 per mille), per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
4. di stabilire che il versamento del tributo TASI, avvenga in due rate, con scadenza rispettivamente il 17 giugno 2019 (in quanto il 16 giugno cade nella giornata di domenica) ed il 16 dicembre 2019, oppure, a discrezione del contribuente, in un'unica soluzione entro il 17 giugno 2019;
5. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
6. di trasmettere il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio on line, ai Capigruppo Consiliari.

ALLEGATI:

- (A) - Parere di Regolarità Tecnica reso ai sensi dell'art.49, co.1 del T.U.E.L.
- (B) - Parere di Regolarità Contabile reso ai sensi dell'art.49, co.1 del T.U.E.L.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma .- D.L.vo n. 267/2000:

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: n. 12;
- Consiglieri votanti: n. 7;
- Consiglieri astenuti: n. 5 (Consiglieri: Paparo – Mantegazza – Valvassori – Leoni - Romeo);

- Voti favorevoli: n. 7;
- Voti contrari: n. 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

* * *

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Dr. SANCINI GIULIO ALFREDO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

Il Segretario comunale

Dr. GIULIANI ENRICO MARIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005